



COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

Settore N.4 - Polizia Municipale

Ordinanza n. 28 del 04/04/2025

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE NELLA VIA 1 MAGGIO, DAL 01/04/2025 SINO A FINE LAVORI, INTERVENTI DI BONIFICA BELLICA, LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA COSTIERO.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

- con mail del 31/03/2025, è pervenuta da parte dell'Impresa Euro Cantieri S.r.l., una richiesta di emissione di ordinanza di divieto di transito veicolare e pedonale nella via 1° Maggio a partire dal 1 Aprile 2025, al fine di poter effettuare la bonifica bellica dell'area;

DATO ATTO che l'attività di bonifica è propedeutica all'intervento di riqualificazione del sistema costiero;

CONSIDERATO CHE per poter eseguire i lavori di riqualificazione del sistema costiero, occorre effettuare una bonifica bellica dell'area, con interdizione dell'area al transito di veicoli e pedoni;

CONSIDERATO CHE i lavori di riqualificazione avranno inizio nell'area di Su Loi e proseguiranno per Frutti d'Oro e Picciau.

VALUTATA positivamente l'istruttoria del procedimento e considerato che per l'esecuzione dei lavori è necessaria l'istituzione del divieto di transito veicolare e pedonale nella via 1° Maggio, tratto compreso tra la scuola primaria di su Loi e la spiaggia;

VISTI:

- gli art. 7, 21 e 37 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.gs. 30.4.1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
- l'art. 107 del D.L.gs 267/2000, recante il "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
- la disposizione sindacale di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa n. 83 del 31/12/2024;

RITENUTO di dover provvedere in merito



ORDINA

Dal 1 Aprile 2025 al 30 Maggio 2025 l'interdizione alla circolazione veicolare e pedonale nella via 1° Maggio, tratto sterrato compreso tra la scuola primaria di Su Loi e la spiaggia di Su Loi.

Sarà inibito il transito in ingresso e in uscita sulla via 1° Maggio, dalla lottizzazione Torre degli Ulivi sett. A;

DISPONE

che per motivi legati alla sicurezza delle persone **la Ditta provveda:**

- all'installazione della segnaletica secondo le modalità previste dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 recante "Regolamento di esecuzione e d'attuazione del nuovo Codice della strada";
- per il tramite del responsabile preposto per la sicurezza nel cantiere, all'utilizzo della segnaletica stradale recante LAVORI IN CORSO e di tutti gli altri accorgimenti necessari, sia diurni ed eventualmente notturni (lampade a intermittenza) atti a prevenire sinistri stradali ed ingorghi, assicurando il rispetto di quanto previsto in ordinanza, pena la sospensione immediata della presente;
- a far rimuovere dall'impresa la segnaletica al fine di ripristinare la disciplina della circolazione vigente;
- ad aver cura che, sino alla conclusione dei lavori, l'impresa, provveda costantemente a sorvegliare e mantenere la segnaletica; la stessa è direttamente responsabile di qualsiasi danno a terzi o all'Amministrazione Comunale per inadempimento della presente e delle norme vigenti in materia di cantieri stradali;

Per quanto non espressamente menzionato nella presente ordinanza, l'impresa esecutrice dovrà provvedere a porre in essere tutti gli accorgimenti contenuti nel decreto interministeriale 4 marzo 2013 relativo alla sicurezza della segnaletica nei cantieri di lavoro (G.U 67 del 20.03.2013).

La mancata adozione delle misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza stradale, l'omessa installazione della segnaletica stradale, l'omesso mantenimento di efficienza della segnaletica, anche in ore notturne ed in caso di scarsa visibilità, il mancato ripristino della piattaforma stradale a regola d'arte, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l' applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 868,00 sino ad un massimo di € 3.471,00, e la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Gli ufficiali e gli Agenti di Polizia Stradale e tutti i soggetti istituzionalmente preposti, di cui all'art.12 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285, sono incaricati della vigilanza e dei controlli sul rispetto della presente ordinanza.

SI INFORMANO

Gli interessati che:

- il **Responsabile del procedimento** è la Dott.ssa Roberta Maxia

ai sensi dell'art. 3 co. 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990, contro la presente ordinanza è ammesso **ricorso:**

- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti leggi 6/12/1971 n. 1034;



- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

Copia del presente provvedimento è notificata, per l'ottemperanza a:

- Impresa Euro Cantieri S.r.l.;

E trasmessa per conoscenza:

- al Sindaco Sede;
- ai Capi condominio Frutti D'Oro, Picciau, Maddalena Spiaggia;
- alla Teknoservice Capoterra;
- albo pretorio sito istituzionale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Roberta Maxia